



Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400011835/A.G.
Oggetto: Decreto - Legge 202/2024 – Proroga termini
Circolare n. 15176
SN
5.4
IFO NO

Roma, 31/12/2024

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Publicato in G.U. il decreto-legge recante la proroga di termini normativi:
consentito fino al 31 dicembre 2025
l'esercizio temporaneo della professione di farmacista ai cittadini ucraini
con Passaporto europeo delle qualifiche professionali per rifugiati.***

Riferimenti: Decreto – legge 27 dicembre 2024, n. 202 *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.* (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024).

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre u.s. è stato pubblicato il decreto–legge recante disposizioni in materia di termini normativi.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse contenute nel provvedimento - in vigore dal 28 dicembre u.s. - concernenti termini in materia di salute (cfr articolo 4) e abrogazione di alcune disposizioni (cfr articolo 21).

Proroga della disciplina in deroga sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici e operatori sociosanitari ucraini (art. 4, comma 2)

Con una modifica all'articolo 34, comma 1, del D.L. 21/2022 convertito in L. 51/2022, è stata disposta un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2025, del termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea (cfr circolari federali [n. 13604 del 25.03.2022](#); [n. 14869 del 28/03/2024](#) e n. [15161 del 16/12/2024](#)).

La disciplina derogatoria per il reclutamento del personale sanitario proveniente dai territori interessati dal conflitto ucraino è compiutamente illustrata nelle circolari federali sopra richiamate alle quali pertanto si rinvia. Ad ogni modo si rammenta, in sintesi, che le strutture sanitarie (tra cui farmacie e parafarmacie) e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa

Proroghe reclutamento sanitari (art. 4, commi 3, 7 e 12)

Con una modifica all'articolo 1, comma 268, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022 – cfr circolare federale n. [13457 del 13.01.2022](#)) riguardante i rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del SSN e la stabilizzazione del personale, è prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità, per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore (art. 4, comma 3).

Prorogato al 31 dicembre 2025 anche il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN (art. 4, comma 7 lettera a).

Con una modifica all'articolo 36, comma 4-bis, del D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali) è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità, per le Regioni, di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 4, comma 12).

Estensione scudo penale per i professionisti sanitari (art. 4, comma 7, lett. d)

È stata, inoltre, prorogata al 31 dicembre 2025 l'applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale - omicidio colposo e lesioni personali colpose - commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza (art. 21, comma 4)

E' stato **abrogato l'articolo 4-sexies del D.L. 44/2021** convertito in L. 76/2021 recante le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

I procedimenti sanzionatori non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente scarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

Inoltre, sono state abrogate alcune norme di cui all'art. 17 del D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012 - concernenti la semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati - con contestuale modifica dell'art. 3, comma 2 del DPR 445/2000 in materia di autocertificazioni prevedendo che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani *fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.*

Con una modifica all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/1999, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, è stato infine previsto che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 46 del DPR 445/2000, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani *fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.*

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)